

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1949

(11<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

«Norme per i precedenti penali a carico di ufficiali generali» (N. 488):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 81
CASARDI, <i>relatore</i> . . . . .	81

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barontini, Beltrand, Bencivenga, Cadorna, Caldera, Casardi, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Di Giovanni, Facchinetti, Gasparotto, Leone, Lussu, Miceli Picardi, Palermo, Panetti, Pertini, Ricci Mosè e Vaccaro.

CEMMI, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

### Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per i procedimenti penali a carico di ufficiali generali » (N. 488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per i procedimenti penali a carico di ufficiali generali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casardi per riferire su questo disegno di legge.

CASARDI, *relatore*. Il disegno di legge si compone di un unico articolo, nel quale viene stabilito che nei procedimenti penali a carico di ufficiali generali il grado massimo dei presidenti e dei giudici militari del collegio giudicante sia quello di generale di corpo d'armata o altro grado corrispondente. Questo provvedimento trae la sua origine dal semplice fatto che i vecchi gradi di maresciallo d'Italia e di generale d'armata non esistono più e sono conservati « ad personam ». Propongo, pertanto, l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

Nei procedimenti penali a carico di ufficiali generali, il grado massimo del presidente e dei giudici militari del collegio giudicante, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento giudiziario militare approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 25 gennaio 1946, n. 73, è quello di generale di corpo d'armata o corrispondente.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,10.